

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo celebrativo del 50° anniversario della conquista del K2 della spedizione italiana, nel valore di € 0,65.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30x40; formato stampa: mm 26x36; dentellatura: 13½x13; colori: tre; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 32,50».

La vignetta riproduce elementi particolari tratti da un manifesto realizzato per la conquista della vetta del K2 da parte della spedizione italiana. Completano il francobollo la leggenda «50° Anniversario spedizione italiana - conquista del K2», la scritta «Italia» ed il valore «€ 0,65».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2004

*Il direttore generale  
per la regolamentazione del settore postale  
del Ministero delle comunicazioni*  
FIORENTINO

*Il capo della direzione VI  
del Dipartimento del Tesoro  
del Ministero dell'economia e delle finanze*  
CARPENTIERI

05A01408

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 novembre 2004.

**Recepimento della direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità.**

### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 5 giugno 1989, concernente i limiti delle emissioni dei gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinato alla propulsione dei veicoli, di cui alla direttiva 88/77/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2002, di recepimento della direttiva 2001/27/CE che da ultimo modifica la direttiva 88/77/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 2002;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE relativa al montaggio ed all'impiego dei limitatori di velocità per alcune categorie di veicoli, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994;

Vista la direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego dei limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 327 del 4 dicembre 2002;

ADOPTA

il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità.

## Art. 1.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE, è modificato come segue:

a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Ai sensi del presente decreto si intende per «autoveicolo» ogni veicolo, munito di motore di propulsione, delle categorie M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> o N<sub>3</sub>, destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h. Per categorie M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> ed N<sub>3</sub> si intendono quelle definite nell'allegato al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974 come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002.».

b) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Gli autoveicoli delle categorie M<sub>2</sub> ed M<sub>3</sub> possono essere utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 100 km/h.

2. I veicoli della categoria M<sub>3</sub> aventi un peso massimo superiore a 10 tonnellate immatricolati prima del 1° gennaio 2005 possono continuare ad essere muniti di dispositivi di limitazione della velocità sui quali la velocità massima è regolata a 100 km/h.».

c) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Gli autoveicoli delle categorie N<sub>2</sub> ed N<sub>3</sub> possono essere utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 90 km/h.».

d) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Per quanto concerne gli autoveicoli della categoria M<sub>3</sub> aventi un peso massimo superiore a 10 tonnellate e gli autoveicoli della categoria N<sub>3</sub>, gli articoli 2 e 3 si applicano:

a) ai veicoli immatricolati dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE, sin dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo,

b) ai veicoli immatricolati tra il 1° gennaio 1988 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE:

1) dal 1° gennaio 1995, ai veicoli impiegati sia nei trasporti nazionali che in quelli internazionali,

2) dal 1° gennaio 1996, ai veicoli impiegati esclusivamente nei trasporti nazionali.

2. Per quanto concerne gli autoveicoli della categoria M<sub>2</sub>, i veicoli della categoria M<sub>3</sub> aventi un peso massimo superiore a 5 tonnellate ma inferiore o pari a 10 tonnellate, ed i veicoli della categoria N<sub>2</sub>, gli articoli 2 e 3 si applicano:

a) ai veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2005, dal 1° gennaio 2005,

b) ai veicoli conformi ai valori limite di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 5 giugno 1989, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2002, immatricolati tra il 1° ottobre 2001 ed il 1° gennaio 2005:

1) a partire dal 1° gennaio 2006, se trattasi di veicoli che effettuano sia trasporti nazionali che trasporti internazionali,

2) a partire dal 1° gennaio 2007, se trattasi di veicoli destinati esclusivamente al trasporto nazionale.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2007, i veicoli delle categorie M<sub>2</sub> ed N<sub>2</sub> aventi un peso massimo superiore a 3,5 tonnellate ma inferiore o pari a 7,5 tonnellate, immatricolati e circolanti esclusivamente nel territorio nazionale, sono esonerati dall'applicazione degli articoli 2 e 3.»;

e) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. I dispositivi di limitazione della velocità di cui agli articoli 2 e 3 devono soddisfare i requisiti tecnici fissati nell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE, e successive modificazioni. Tuttavia, i veicoli rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 2005, possono continuare ad essere dotati dei dispositivi di limitazione della velocità che soddisfano i requisiti tecnici fissati dalla normativa nazionale vigente alla data della immatricolazione dei veicoli stessi.

2. I limitatori di velocità omologati come entità tecniche possono essere montati unicamente da officine designate dai titolari delle relative omologazioni debitamente autorizzate dagli Uffici Provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici — Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Le procedure di designazione e di autorizzazione delle officine autorizzate nonché le relative procedure operative sono predisposte con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

f) l'allegato, concernente le procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocità, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2004

*Il Ministro:* LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005  
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 26

05A01775